

*Rep. n. 578/23*

**ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

**ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPATA OCCUPAZIONE (ART. 38  
COD. NAV.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre (21.12.2023) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F.:

giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N.

218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità

“AdSP”, “Autorità” o “Ente”;

- da una parte -

- Il sig. Ripellino Gaetano, nato a                    il                    , C.F.:                    il                    quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante *pro-tempore* della società “**Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.**”, con sede in Licata (AG), nella via Sant’Andrea n. 15, C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento e P. IVA n. 02019880844, pec: stellamaris1@pec.it, avvalendosi all’uopo dei poteri conferiti dallo statuto societario, per brevità chiamata nel prosieguo del presente atto anche “Concessionario”.

- dall’altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della legge n. 84/94, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Licata, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente autorizzazione;

- la società “Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.” ha presentato istanza di concessione demaniale marittima (prot. AdSP n. 17670 del 18.11.22) ai sensi dell’art. 36 cod. nav., avente ad oggetto il rilascio di concessione demaniale marittima per

l'occupazione di mq 1.480,00 di area demaniale scoperta, sita presso la banchina Marinai d'Italia del Porto di Licata allo scopo di cantieristica navale per la durata di anni 4, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante, unitamente al progetto presentato;

- la società "Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s." ha richiesto, con nota prot. n. 17782 del 21.11.2022, ai sensi dell'art. 38 del cod. nav. il rilascio dell'anticipata occupazione dei beni demaniali già richiesti nell'istanza di concessione, per le ragioni di urgenza connesse all'utilizzo dell'area per il ricovero delle imbarcazioni per l'avvicinarsi della stagione invernale;

- con note prot. n. 6161 del 14.03.2023 e prot. n. 5750 del 09.03.2023, le istanze sono state integrate;

- dato atto che, contestualmente all'istanza di anticipata occupazione, in data 25.11.2022 con nota prot. n. 18176, la società ha altresì presentato istanza di occupazione temporanea per le problematiche connesse alla continuità di impresa e alle problematiche amministrative connesse al passaggio di consegna dalla Regione Siciliana all'AdSP;

- che con autorizzazione prot. 18617 del 01.12.2022, la società è stata autorizzata ad occupare fino al 31.03.2023 e che dato il protrarsi dell'istruttoria del procedimento di anticipata occupazione, anche per fatti non imputabili al concessionario, con il presente atto si ritiene di regolarizzare l'occupazione a far data dal 01.04.2023, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale;

- e' stato acquisito il parere dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. n. 11687 /2023, integrato con il parere prot. n. 13941/2023);
- con nota del 13.11.2023 (prot. AdSP n. 23969) e' stato acquisito il Nulla Osta doganale;
- con nota del 13.03.2023 (prot. AdSP n. 5952) l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che Prefettura e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- nelle more della conclusione del procedimento concessorio si ravvisa l'urgenza di autorizzare l'immediata occupazione e l'uso dei beni demaniali di che trattasi;
- che con nota del 28.11.2023 (prot. AdSP n. 25427/23) l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione in oggetto.

Tutto cio' premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stabilisce quanto segue.

### **Articolo 1**

Le premesse, gli atti ivi richiamati e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 del Codice della Navigazione e 35 del Regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, **autorizza** la società "**Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.**", come in comparsa rappresentata, che accetta senza riserva alcuna **all'immediata occupazione ed all'uso di mq 1.480,00 di area demaniale scoperta, sita presso la banchina Marinai d'Italia del Porto di Licata, allo scopo di cantieristica navale**, il tutto come meglio descritto nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

### **Articolo 3 - Durata**

Il presente atto decorre dal 01.04.2023 e viene rilasciato nelle more del completamento dell'iter istruttorio volto alla sottoscrizione dell'atto di concessione demaniale che verrà rilasciato ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione e la cui decorrenza rimarrà fissata dalla data di sottoscrizione del presente atto.

### **Articolo 4 - Canone demaniale**

Il canone intero annuo dovuto, in riconoscimento della demanialità dei beni oggetto del presente atto, è pari ad euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50), per l'anno 2023.

Si dà atto che la società "**Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.**" ha provveduto al pagamento del rateo di canone dal 01.04.2023 al 31.12.2023 pari ad euro **2.544,70**, come da provvisorio n. 3573 del 28.06.2023.

Il citato canone annuo sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge del 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2024, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

Il mancato pagamento del canone comporterà la revoca della presente autorizzazione.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

#### **Articolo 5 - Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, è obbligato a demolire a sue cure e spese le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al

personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del Concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

La presente autorizzazione non esime il beneficiario dal munirsi a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il Concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Il Concessionario si obbliga, pena la revoca della presente autorizzazione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Il Concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi, sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione dell'organo di amministrazione della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario e' tenuto a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni speciali:

- assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- si impegni a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- si obblighi a rimettere in pristino stato l'area di cui all'autorizzazione in oggetto (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);



- ove improrogabili necessita' lo richiedano, effettuare lo spostamento di materiali e attrezzature e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire all'AdSP l'esecuzione di lavori nell'immobile e/o nelle aree assentite in concessione;
- provveda (a propria cura e spese) a delimitare l'area in concessione con idonea recinzione;
- provveda (a propria cura e spese) all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nelle competenze del Comune di Licata e dell'ASP;
- provveda (a propria cura e spese) all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nelle competenze dell'ASP per i lavori di cantieristica in banchina (eventuali impianti di depurazione delle acque, etc);
- provveda (a propria cura e spese) all'acquisizione del parere della Sovrintendenza BB.CC.AA.;
- se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, provveda a propria cura e spese a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all'Ufficio competente dell'AdSP copia dei suddetti documenti ed altresì ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;
- provveda a propria cura e spese alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, etc.) in conformita' alle regole dell'arte e alla specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "Dichiarazione di conformita'" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i. ed utilizzare macchinari conformi alla direttiva macchine;

- provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008, le attrezzature secondo “Direttive macchine” vigente e adeguare gli impianti con riferimento alla D. M. 37/2008.

### **Articolo 6 - Revoca e Decadenza**

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi dell’art. 42 Cod. Nav., senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, l’AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente autorizzazione ai sensi dell’art. 47 Cod. Nav., senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l’obbligo di sgomberare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell’intimazione stessa che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del Concessionario terra’ luogo della notificazione l’affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell’albo dell’AdSP e in quello del competente Comune.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il Concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa. Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del Concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai

sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

#### **Articolo 7 - Deposito cauzionale e garanzie assicurative**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la società "Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s." ha costituito polizza fidejussoria n. 113752914, per l'importo di euro 8.000,00.

Il Concessionario si obbliga ad integrare l'importo del suddetto deposito su semplice richiesta scritta dell'Autorità'.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Il citato deposito cauzionale verrà svincolato dopo la sottoscrizione dell'atto concessorio e la costituzione di un nuovo deposito a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto stesso, sempre che siano state esattamente osservate dal concessionario tutte le condizioni stabilite nel presente atto e versate le somme dovute per qualunque titolo in dipendenza dello stesso.

#### **Articolo 8 - Cause di Esonero di Responsabilità'**

L'Autorità' non assume alcuna responsabilità', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di

mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale in uso, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il Concessionario con la firma del presente atto esonera espressamente l'Autorità da qualsiasi forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente autorizzazione.

#### **Articolo 9 - Elezione di domicilio**

Ai fini del presente atto, la società " Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.", elegge domicilio in Licata, nella Via Sant'Andrea n. 15, pec: stellamaris1@pec.it.

#### **Articolo 10 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, nella Legge 28 gennaio 1984, n. 84 e s.m.i. e nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

#### **Articolo 11 - Spese**

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il

Concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 21.12.2023

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

“Stella Maris di Ripellino Gaetano & C. s.a.s.”

Sig. Gaetano Ripellino n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita’ del certificato di firma per averla verificata.

L’Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).